

LdP

studiopenale
Avv. Lucio della Pietra

Patrocinante in Cassazione

Scritto
da porta
di punta
A-G.

Anse, 3/11/15

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SOST. PROC. DOTT. VITOLO

II SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe Vitolo

PROCEDIMENTO PENALE N. 3507/2025 Rgnr mod. 21

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

Egregio Pubblico Ministero,

la presente istanza è a Lei rivolta nell'interesse dell'avv. Donatella CARAMICO D'AURIA, nella qualità di curatrice del fallimento OCET Srl in liquidazione.

Si premette che

- come noto a codesto Ufficio, l'avvocato Donatella CARAMICO D'AURIA è la curatrice del fallimento della OCET Srl in liquidazione, nella cui disponibilità rientra lo stabilimento industriale ubicato in agro del Comune di Giugliano in Campania (NA) zona ASI di Napoli – via Circumvallazione Esterna di Napoli piano T-S1
- è stato altresì già rappresentato che il fallimento non ha fondi, circostanza che non ha ancora consentito di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, necessità a cui la curatrice non intende in ogni caso sottrarsi
- infatti, all'esito del sopralluogo effettuato in data 19.05.2025, in occasione del dissequestro temporaneo da Lei concesso, sono stati acquisiti preventivi di ditte che potrebbero occuparsi dello smaltimento e comunque del recupero dei materiali presenti sul sito (Cfr. all. 1).
- l'unico modo per ottenere fondi e provvedere alle spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti è quello di procedere alla vendita dell'immobile con l'impegno dell'acquirente a farsi carico del costo di tale attività, costo che verrà detratto dal prezzo di vendita (o comunque soluzioni analoghe),
- tale situazione è stata rappresentata al Giudice delegato del fallimento OCET Srl, che su richiesta della curatrice, con provvedimento del 29.09.2025, ha autorizzato la stessa a rivolger istanza in tal senso alla S.V (cfr. all. 2):

considerato che:

Avv. Lucio della Pietra
Via A. Depretis, 51 – Polo dello Shipping – 80138 Napoli
tel. 081 18857624 - fax. 081 19466557
e-mail. lucio.dellapietra@ldpstudiopenale.it pec: luciodellapietra@pec.it

LdP

studiopenale

Avv. Lucio della Pietra

Patrocinante in Cassazione

- la curatrice avv. Donatella CARAMICO D'AURIA, in occasione del sequestro, è stata nominata custode del bene in questione e quindi, a maggior ragione, si ritiene necessario rappresentare la soluzione su prospettata alla S.V. chiedendo il Suo nulla osta alla vendita

Si chiede

- che la S.V. voglia esprimere il nulla osta alla vendita dello stabilimento industriale ubicato in agro del Comune di Giugliano in Campania (NA) zona ASI di Napoli – via Circumvallazione Esterna di Napoli piano T-S1, oggetto di sequestro, onde consentire alla procedura fallimentare di ottenere i fondi necessari per provvedere alla rimozione, allo smaltimento dei rifiuti e/o al recupero dei materiali presenti sul sito

Con ossequio

Avv. Lucio della Pietra

LUCIO DELLA PIETRA

01/10/2025 09:29:02 UTC + 0200

LdP
studio penale
Avv. Lucio della Pietra

Avv. Lucio della Pietra

Via A. Depretis, 51 – Polo dello Shipping – 80138 Napoli

tel. 081 18857624 - fax. 081 19466557

e-mail. lucio.dellapietra@ldpstudiopenale.it pec: luciodellapietra@pec.it



ECO AMBIENTE SRL
Società di trasporto
e di smaltimento
di rifiuti speciali

P.IVA 02577741214
Iscr. Trib. NA 3523/92
C.C.I.A.A. NA 498587

Numero Verde
800/607878

Sede Amministrativa:
S.S. 87 Km 8,540
Via IV Novembre
Casoria (Na)
Tel. 081.5405110
Fax 081.5405763

Prot. 187/ams/2025

Spett. **AGMEDIA SRL**
Via Mazzini n° 177,
92100 Agrigento (AG)
P. Iva 02565500846

Alla c.a. Avv. Stefania Cioffi
Legal Advisor
Cell: 333/9016887
Tel. Uff.: 0823/1761089 int. 1
email: commerciale2@agmedia.it

Casoria: 28/05/2025

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER COMPENDIO MOBILIARE GIUGLIANO -
*Servizio di Raccolta, separazione, trasporto e smaltimento
dei rifiuti pericolosi e non -*

L'Impresa "ECO AMBIENTE SRL", con sede in AFRAGOLA alla Via D. MOCERINO, 52 e sede operativa in Via IV Novembre snc - Casoria (NA), si occupa di Rimozione e Smaltimento rifiuti pericolosi e non, intermediazione dei rifiuti, bonifica amianto. Opera su tutto il territorio Nazionale ed è ditta fiduciaria di molti Enti Pubblici in Italia. Ha attrezzature e mezzi quali: furgoni, automezzi, cassoni, e auto con relative autorizzazioni, proprie e per conto terzi per rispondere a qualsiasi esigenza di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Ha personale adeguatamente specializzato e formato; ha adempito ai requisiti per il D.Lgs 81/08 sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro; ha regolari posizioni INPS e INAIL, regolarmente autorizzata ed iscritta Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con i seguenti decreti: NA/0057 - per le seguenti categorie e classi: 1/D - 4/D - 5/F - 8/E 9/D - 10A - 10B - D - Ha stipulato polizze assicurative con le primarie compagnie per danni che l'impresa possa causare al committente o terzi.

Siamo in possesso delle seguenti certificazioni:

➤ QUALITA'	UNI EN ISO 9001:2015
➤ AMBIENTALE	UNI EN ISO 14001:2015
➤ SALUTE E LA SICUREZZA	UNI EN ISO 45001:2018

A seguito Vostra gentile richiesta, Vi sottoponiamo la Ns migliore offerta per il servizio di seguito indicato da eseguire presso il cantiere : **Società O.C.E.T. Srl in liquidazione.**

CER	DESCRIZIONE	COSTO
	PLASTICA	€/KG 0,35
	LEGNO	€/kg 0,15
	Materiale di gomma (guarnizione o simili)	€/kg 0,38
	TRASPORTO E CARICO CON POLIPO	€/VG 200,00
	OLI - lubrificanti varie sostanze chimiche (tranne reagenti)	€/kg DA 0,30 - A €/KG 0,85 €/kg DA 0,30 - A €/KG 0,85 €/kg DA 0,60 - A €/KG 0,95 Prevvia analisi
	Carta e cartoni	€/kg 00



ECO AMBIENTE S.R.L.
Società di trasporto
e di smaltimento
di rifiuti speciali

P.IVA 02577741214
Isc. Trib. NA 3523/92
C.C.I.A.A. NA 498587

Sede Amministrativa:
S.S. 87 Km 8,540
Via IV Novembre
Casoria (Na)
Tel. 081.5405110
Fax 081.5405763

Numero Verde
800/607878

ANALISI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO CON GIUDIZIO FINALE E ATTRIBUZIONE CODICE EER	€/CAD 200,00
PER PULIZIA, SEPARAZIONE E CERNITA MATERIALE CON IMPIEGO DI NR. 04 PERSONE IL COSTO E' IL SEGUENTE:	€/GG 1.100,00
Iva 22% da applicare come per legge (salvo Vs. diversa comunicazione/disposizione)	

Per l'acquisto dei seguenti materiali Vi offriamo la seguente quotazione:

Ferro	€/kg 0,20;
Alluminio	€/kg 0,55
Acciaio	€/kg 0,55

Per il Rame:

Rame di Prima:	€/kg 6,80
Rame di seconda:	€/kg 4,20
Rame di Terza:	€/kg 3,20

- Tempi previsti di esecuzione lavori: da 30 a 60 gg

- MODALITÀ DI PAGAMENTO – Da concordare in fase di contratto

Restiamo a completa disposizione per ogni ed eventuale chiarimento in merito, con l'occasione cordiali saluti

Per Accettazione

L'Impresa

ECO AMBIENTE s.r.l.
S.S. 87 Km 8,540
Via IV Novembre CASORIA (NA)
Cod. Fisc. e P. IVA 02577741214

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto. I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Si rende noto che la Eco Ambiente Srl è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii., nonché di un Codice Etico visionabile sul sito www.ecoambientesrl.it

Con la presente il sottoscritto fornitore di Eco Ambiente Srl dichiara di impegnarsi ad osservare le disposizioni previste dai citati documenti. NB: In caso di conferimento materiale senza offerta controfirmata, si precisa che essa risulterà tacitamente accettata.



Ecologia De Vita Srl
Sede Legale:
Via Circumvallazione Esterna, 225
80019 Qualiano (NA)
Sede operativa ed amministrativa:
Località Ponte Riccio, Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)
C.F./P.IVA: 07383490633

Contatti:
Tel.: +39 081 8189926
Fax: +39 081 8186398
Sito web: www.ecologiadevita.it
Mail: info@ecologiadevita.it
P.E.C.:
ecologiadevitamariastri@pec.it



SPETT.LE AGMEDIA SRL

VIA MAZZINI, 177

92100 AGRIGENTO

Cortese Attenzione Avvocato Stefania Cioffi

Commerciale2@e2evalue.it

Prot. N. 22/2025

Oggetto: Ns. offerta per compendio mobiliare Giugliano in Campania.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione pari oggetto, prot. 14/2025, e ai colloqui telefonici intercorsi, con la presente ci pregiamo inoltrarvi ns migliore offerta:

Prezzo a corpo.....	€ 55.000,00 -
Sconto come da colloquio telefonico	€ 2.000,00 -
Ns quotazione per acquisto di materiale ferroso.....	€ 20.000,00 -
Prezzo netto finale.....	€ 33.000,00

Le quotazioni sopra indicate sono da intendersi al netto dell'Iva;

Il prezzo netto viene ottenuto scorporando dal prezzo a corpo la quota da noi riconosciuta per l'acquisto del materiale ferroso;

Condizioni economiche:

- Modalità di pagamento: Bonifico Bancario
- Termini di pagamento:
 - 30% al momento della sottoscrizione della presente offerta;
 - 30% a 30 giorni;
 - 40% fine lavori;

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, fiduciosi per un favorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Qualiano, 30/06/2025

Per Accettazione

Ecologia De Vita Srl



Ecologia De Vita Srl
Sede Legale:
Via Circumvallazione Esterna, 225
80019 Quindici (NA)
Sede operativa ed amministrativa:
Località Ponte Riccio, Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)
C.F./P.IVA: 07383490633

Contatti:
Tel: +39 081 8169826
Fax: +39 081 8166368
Site web: www.ecologiadavita.it
Mail: info@ecologiadavita.it
P.E.C.:
ecologiadavita@pec.it



SPETT.LE AGMEDIA SRL

VIA MAZZINI, 177

92100 AGRIGENTO

Commerciale2@agmedia.it

Prot. N. 14...../25

Oggetto: Vs. richiesta preventivo/offerta per compendio mobiliare Giugliano in Campania.

Vi ringraziamo per la richiesta in oggetto e con riferimento alla stessa ed a seguito del sopralluogo effettuato in data 21/05/2025 presso la Società O.C.E.T. SRL sita in Giugliano in Campania (NA) zona ASI Località Ponte Riccio vi anticipiamo che tutti i servizi da effettuare sono sottoposti alle normative ambientali di cui al **D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii** e che la ns. Azienda è in possesso delle autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività come sotto specificato:

Iscrizione all'Albo gestori Ambientali categoria 9 (Per la bonifica dell'area esterna).

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi iscrizione all'Albo gestori Ambientali categoria 4.

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi iscrizione all'Albo gestori Ambientali categoria 5.

Per il trattamento ed avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti siamo in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Campania Decreto n. 322 del 14/12/2022 per l'impianto sito in Giugliano zona ASI.

I mezzi utili per le attività da svolgersi sono anch'essi in possesso della ns. Azienda quali:

Gru semovente, Pala meccanica, Carrelli Elevatori di cui uno di portata 8 tonn., Personale idoneo per la cernita dei rifiuti per i quali verranno forniti contenitori vari per il deposito delle diverse tipologie, BOB CAT, ogni tipo di automezzo idoneo al trasporto.

Dal sopralluogo si evince che nell' AREA ESTERNA vi è la presenza di tante piante erbacee che vanno rimosse con la conseguente produzione di **sfalci e potature** (rifiuti organici) non presenti nel Vs. elenco.



Sede Legale e Unità Locale: Strada Consortile Agg. Ind. 1
Loc. Pannone Aversa Nord 81032 (CE)
Tel. 081.5016507
e-mail: info@sunsteel-srl.it - Sito web: www.sunsteel-srl.it
P. IVA e C.F. 05875221219 - C.C.I.A.A. CE 253327
RACCOLTA, TRASPORTO RECUPERO RIFIUTI SPECIALI
RECUPERO E TRASFORMAZIONE ROTTAMI FERROSI

Spett.
AGMEDIA SRL

OGGETTO: OFFERTA RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI COMPENDIO MOBILARE GIUGLIANO IN
CAMPANIA, O.C.E.T. SRL IN LIQUIDAZIONE

Nostra migliore offerta per il servizio di recupero e/o smaltimento dei seguenti codici CER:

CER	DESCRIZIONE	COSTO A VS. DEBITO €/KG	A VS. CREDITO €/KG
150102	IMB. IN PLASTICA	0.30€	
150103	IMB. IN LEGNO	0.10€	
191204	PLASTICA E GOMMA	0.35€	
150101	IMB. CARTA E CARTONE	COSTO ZERO	
170405	FERRO E ACCIAIO		0.20€
170402	ALLUMINIO		0.90€
170405	(INOX) FERRO E ACCIAIO		0.90€
170401	RAME		7.00€

Relativamente allo smaltimento di oli, lubrificanti e varie sostanze chimiche al momento non riusciamo ad elencarne i costi non avendo a disposizione analisi chimiche del materiale. Allo smaltimento di questi ultimi sarà applicato un costo di trasporto di 100€ per ogni trasporto effettuato oltre al costo delle analisi che al momento non è definibile in quanto varia a seconda dei parametri richiesti per smaltire ogni cer pericoloso.

Modalità di pagamento: 30 G.G. data fattura

Carinaro, 30/05/2025

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SUNSTEEL s.r.l.
Sede e Unità Locale
Zona ASI Località Pannone snc
81032 CARINARO (CE)
C.F. & P.Iva 05875221219
Tel. 0815016507

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE FALLIMENTARE
CHIAR.MO G.D. DR. MARCO PUGLIESE GIUDICE DELEGATO
FALLIMENTO O.C.E.T.

Officine Campane Elettro Telefoniche s.r.l. in liquidazione
(fall. n. 1/2010)

*** **

Istanza

Il sottoscritto avv. Donatella Caramico D'Auria, curatore del fallimento in epigrafe,

premess

che, all'attivo della procedura, veniva acquisito il seguente bene immobile, sito in Giugliano in Campania (NA):

- stabilimento industriale adibito alla produzione di componenti ed apparecchiature per linee telefoniche, ubicato in agro del Comune di Giugliano in Campania (NA) zona ASI di Napoli - via Circumvallazione Esterna di Napoli piano T-S1 su di un suolo di mq. 6.787, avente accesso da strada di penetrazione consortile, costituito dai seguenti corpi di fabbrica:

- a) fabbricato industriale costituito da un piano seminterrato composto da magazzino e servizi igienici e da un piano terra composto di un ampio locale lavorazioni di 2.406,94 mq;
- b) palazzina uffici di 308,76 mq.;
- c) aree coperte di 698,80 mq.;
- d) aree scoperte esterne desinate a manovra e parcheggio di 3.146,50 mq;
- e) tettoia in ferro e lamiera di 268 mq;

il tutto riportato:

l) nel Catasto Terreni del Comune di Giugliano in Campania (Na), via Circumvallazione Esterna di Napoli n. T-S1 nel seguente modo:

- foglio 26, particella 166, superficie are 7,75, qualità frutteto, classe 2, r.d. 1.39.912, r.a. 1.20.925;
- foglio 26, particella 167, superficie are 31.30, qualità sem. arb., classe 2, r.d. 1.104.855, r.a. 1.59.470;
- foglio 26, particella 168, superficie are 0.24, qualità frutteto, classe 2, r.d. 1.1.236, r.a. 1.648;
- foglio 26, particella 170, superficie are 25.93, qualità frutteto, classe 2, r.d. 1.133.539, r.a. 1.70.011;
- foglio 26, particella 119, superficie are 2.65. 2



II) nel N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (Na) alla partita 9129, foglio 26, particella 167, cat. D7, r.c. € 22.362,58, indirizzo via Circumvallazione Esterna di Napoli, piano T-S1;

- che, con provvedimento in data 3.3.2025, la S.V. autorizzava la vendita del bene (all. n. 1);

- che, come rappresentato alla S.V., in data 17.2.2025 veniva notificato alla scrivente verbale di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. del capannone e dell'area perimetrale di pertinenza da parte della Guardia Costiera di Pozzuoli che, nell'ambito di un accertamento relativo a società terza, avente un capannone industriale adiacente a quello acquisito alla procedura, ha sottoposto a sequestro preventivo l'intero capannone della società fallita in uno all'area perimetrale per la presenza di *"rifiuti promiscui, di vario genere, anche pericolosi, ammassati alla rinfusa"* (all. n. 2);

- che, con decreto in data 24/25.2.2025, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, dr. Stefania Amodeo, convalidava l'iniziativa assunta dalla P.G. e disponeva il sequestro di quanto sottoposto a vincolo dalla P.G. (all. n. 3);

- che, all'esito di sopralluogo effettuato unitamente alla Guardia Costiera, alla Direzione Provinciale Arpa Campania ed all'Asl Napoli 2, tenuto conto della necessità di provvedere allo smaltimento del materiale presente all'interno del capannone, su istanza della scrivente, assistita dall'avv. Della Pietra, il P.M. disponeva il dissequestro temporaneo del capannone e dell'area perimetrale di pertinenza, al fine di consentire l'accesso a ditte specializzate per la visione dei beni;

- che, effettuati gli accessi con le ditte specializzate, alla scrivente sono pervenuti di spesa per lo smaltimento del materiale;

- che tuttavia la procedura, allo stato, non dispone di fondi per provvedere al pagamento;

tanto premesso, il sottoscritto curatore

chiede

che la S.V., ove d'accordo, autorizzi la curatela ad instare al P.M. al fine di ottenere autorizzazione alla vendita del bene acquisito alla procedura ed in sequestro, condizionata allo smaltimento di tutto il materiale ivi rinvenuto.

Con osservanza.

Napoli, 22.9.2025

Il curatore

avv. Donatella Caramico D'Auria


LdP
Studio Penale
Avv. Lucio della Pietra

01/10/2025 09:31:27 UTC+0200



LdP

studiopenale
Avv. Lucio della Pietra

Patrocinante in Cassazione

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SOST. PROC. DOTT. VITOLO

PROCEDIMENTO PENALE N. 3507/2025 Rgnr mod. 21

MEMORIA DIFENSIVA
NELL'INTERESSE DELL'AVV. DONATELLA CARAMICO D'AURIA
CURATORE FALLIMENTARE DELLA OCET SRL

Egregio Pubblico Ministero,

nell'interesse dell'avv. **Donatella CARAMICO D'AURIA**, persona sottoposta alle indagini nel procedimento penale suindicato, sottopongo alla Sua attenzione le seguenti brevi considerazioni, con le quali Le chiedo di valutare la richiesta di archiviazione del procedimento con riferimento alla posizione della predetta.

1- Premessa.

Come noto a codesto ufficio, l'avvocato Donatella CARAMICO D'AURIA è la curatrice del fallimento della ditta OCET Srl in liquidazione, nella cui disponibilità rientra l'immobile presso cui sono stati rinvenuti i materiali oggetto di contestazione.

Si ritiene opportuno premettere che la mia assistita non intende sottrarsi alla necessità di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti presso il capannone oggetto di sopralluogo; se ciò non è ancora avvenuto è solo per la già evidenziata **mancaza assoluta di fondi in capo alla procedura fallimentare**.

Ricorderà il PM peraltro che la curatrice, per il tramite dello scrivente difensore, ha chiesto e ottenuto un dissequestro temporaneo del sito al fine di consentire l'accesso a ditte specializzate che possano occuparsi dello smaltimento dei rifiuti e/o c del recupero dei materiali allocati presso il predetto immobile.

Attesa la mancanza di risorse economiche, la soluzione potrebbe essere, infatti, la seguente: vendere l'immobile (la vendita peraltro è già stata autorizzata dal Giudice delegato) con l'impegno dell'acquirente di farsi carico del costo dello smaltimento dei rifiuti, costo che verrà detratto dal

Avv. Lucio della Pietra
Via A. Depretis, 51 – Polo dello Shipping – 80138 Napoli
tel. 081 18857624 - fax. 081 19466557
e-mail. lucio.dellapietra@ldpstudiopenale.it pec: luciodellapietra@pec.it

prezzo di vendita (o comunque soluzioni analoghe), previa autorizzazione alla vendita da parte della S.V. che verrà chiesta con separata istanza.

A tal fine l'avvocato CARAMICO D'AURIA ha quindi acquisito i preventivi di alcune ditte (cfr. all. 1) e si è attivata per comprendere se vi sono potenziali acquirenti disposti a aderire a quanto sopra prospettato. È stata quindi depositata istanza al Giudice Delegato che in data 29.09.2025 ha autorizzato la curatela ad istare la S.V. al fine di ottenere autorizzazione in tale senso (cfr. all. 2).

2- Alcuni dati fattuali necessari a valutare la posizione della curatrice.

Occorre innanzi tutto evidenziare che, all'atto della dichiarazione di fallimento della OCET e della nomina quale curatrice dell'avvocato CARAMICO D'AURIA, era in corso un contratto di affitto di ramo di azienda in favore della società SILTI SUD Spa risalente al 2007 comprendente anche i beni strumentali (cfr. all. 3).

Tale circostanza, a parere di chi scrive, deve essere valutata insieme a quanto osservato dalla polizia giudiziaria in occasione del sequestro dell'immobile. Nel verbale di sequestro del 17.02.2025 (Cfr. all. 4) si legge infatti che sono stati rinvenuti macchinari "visibilmente obsoleti e in disuso, unitamente ad ulteriori rifiuti analogamente rinvenuti presso la società SILTI SUD SPA, e compatibili con tale tipologia di produzione".

Pare comprendersi dunque che almeno a partire dal 2007 ad aver prodotto "rifiuti" nemmeno sia la OCET, ma la SILTI SUD, società ancora attiva al momento del sopralluogo e parimenti interessata da un provvedimento di sequestro.

Di certo, nessun rifiuto derivante dall'attività della fallita è stato generato durante lo svolgimento dell'incarico da parte del curatore, né tantomeno quest'ultimo è stato mai autorizzato ex art. 104 L.F. all'esercizio provvisorio dell'impresa, non sussistendone i presupposti (al momento della dichiarazione di fallimento l'attività della società era cessata e, come detto, l'azienda condotta in locazione dalla SILTI).

Tale circostanza non pare di poco conto, considerato che la giurisprudenza amministrativa, di cui si dirà più ampiamente nel prossimo paragrafo, afferma che "deve escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salve, ovviamente, le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all'operato del curatore, non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico" (sentenza n. 3/2021 Adunanza plenaria del Consiglio di Stato).

In altri termini, è stato osservato che in assenza di attività di impresa esercitata dalla curatela, la condotta contestata è da ricondurre direttamente all'attività dell'impresa *in bonis* svolta antecedentemente all'apertura del fallimento, il quale, pertanto, rimane del tutto estraneo alle conseguenze che da essa sono derivate (Cfr., ad esempio, TAR Piemonte, sentenza n. 339/2023).

Tale principio appare analogamente valido nel caso di specie ove già in epoca anteriore al fallimento l'attività aziendale era svolta da altra società.

Ovviamente, nel momento in cui si scrive non è avvenuta la *discovery* degli atti (se non di quelli notificati alla curatrice) e quindi non si conosce se la polizia giudiziaria abbia raccolto ulteriori elementi in merito a quanto annotato nelle prime fasi. Dunque, le considerazioni qui esposte devono necessariamente essere lette nei limiti di quanto questa difesa può conoscere in questa fase.

3- L'estraneità del curatore rispetto ad addebiti di natura penale. I materiali presenti sul sito al momento della sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel paragrafo precedente si è fatto cenno ad alcuni principi posti dalla giustizia amministrativa. Quest'ultima si è infatti al lungo interrogata attorno ad un tema: se sussiste la legittimazione passiva del curatore rispetto all'ordine di rimozione e di bonifica di rifiuti presenti presso l'azienda al momento della sentenza dichiarativa di fallimento.

A dare soluzione alla questione è intervenuta l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la già citata sentenza n. 3/2021, che ha dato risposta positiva al quesito.

Tale aspetto, però, non è quello che interessa in questa sede. Ciò sia perché alla curatela non è pervenuto alcun ordine di rimozione e di bonifica da parte del Comune, sia perché come sopra si è anticipato, il curatore ha tutta l'intenzione di provvedere spontaneamente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti e se non lo ha ancora fatto è solo per la assoluta mancanza di fondi in capo alla procedura.

Quello che qui rileva è invece un altro principio, pure affermato a chiare lettere dall'Adunanza nella medesima decisione:

"...deve ritenersi, pertanto, esclusa una responsabilità del curatore del fallimento, non essendo il curatore né l'autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, né l'avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosene la facoltà di gestione e di disposizione al medesimo curatore".

In altri termini è stato escluso che il curatore possa essere considerato soggetto subentrante ex art. 192 co. 4 del TUA¹, come intendeva sostenere in precedenza parte della giustizia amministrativa. Tale insegnamento è stato poi ripreso da tutte le successive sentenze della giustizia amministrativa e, per quello che qui interessa specificamente, anche da una **recentissima sentenza della Cassazione penale**, la n. 9461/2024 della III Sezione, in cui si legge che:

“l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, ... ha precisato che il curatore del fallimento non è responsabile dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e non subentra nella proprietà dell'area interessata dall'illecito accumulo, perché la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, sebbene la gestione di questo passi al curatore (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2021)”.

Il principio è del resto in linea anche con pronunce meno recenti della **Cassazione Penale**.

Viene in particolare in rilievo la **sentenza n. 40318/2016**, sempre della III Sezione, afferente ad un caso avente ad oggetto le condotte di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 256 del dlgs. 152/2006. Si legge infatti nella sentenza che

“Su tali premesse, anche l'orientamento assolutamente prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il potere, attribuito alla curatela, di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporti, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.

Di qui, dunque, l'assenza di una cornice normativa di carattere generale diretta a disciplinare lo svolgimento di attività conservative nella fase post-operativa nel caso in cui il soggetto giuridico originariamente autorizzato allo svolgimento dell'attività gestoria sia venuto meno”.

4- L'estraneità del curatore rispetto ad addebiti di natura penale. I rifiuti depositati successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento ad opera di terzi ignoti.

Come sopra anticipato, secondo quanto annota la polizia giudiziaria nel verbale di sequestro, sul sito sarebbero stati rinvenuti materiali compatibili con la tipologia di produzione della vicina SILTI, azienda ancora attiva (e si è pure ricordato che per quanto risulta agli atti della curatela, a partire dal 2007 la OCET aveva trasferito l'immobile alla SILTI in forza di un atto di affitto di ramo di azienda).

¹ Come è noto tale norma stabilisce che “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”

Non può escludersi pertanto – sempre nei limiti di quanto è possibile dedurre da questa difesa in una fase in cui non è avvenuta la *discovery* degli atti – che una parte dei materiali rinvenuti sia riconducibili all'attività della SILTI in una fase precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento (e allora vale il discorso di cui al paragrafo precedente) o anche in una fase ad essa successiva. Nemmeno può escludersi poi che vi siano stati sversamenti ad opera di ulteriori soggetti terzi.

Tali circostanze ci conducono quindi a riflettere anche in merito a tali ipotesi e a verificare gli approdi della giurisprudenza rispetto a tale specifico tema.

La questione, invero, è stata affrontata dalla Corte regolatrice penale in maniera non difforme dai principi già ricordati nei paragrafi precedenti, inerenti – come si è visto - ai materiali presenti sul sito della OCET al momento della sentenza dichiarativa di fallimento.

E' stato infatti osservato, a esempio che:

"In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poichè tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti" (Ex multis, Cass. Pen. Sez. III n. 50997/2015 e 14503/2016).

Tali insegnamenti sono stati enunciati anche con riferimento all'imprenditore, rispetto ai rifiuti depositati da terzi e non da lui prodotti, in una sentenza invero assai esplicativa, che in motivazione si sofferma in maniera dirimente anche sull'impossibilità, in casi analoghi a quello di cui si discute, di fare ricorso all'art. 40 co. 2 c.p.². Si tratta della **sentenza, della III Sez. Penale n. 23911/2014** che così recita:

"il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 1, ora del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 1, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti" (Sez. 3, 10.5.2007, n. 33766, Merlo, m. 238859).

Naturalmente, trattandosi di reato commissivo, il titolare dell'impresa è responsabile esclusivamente per i rifiuti abbandonati da lui o dai suoi dipendenti, e non anche per i rifiuti abbandonati da terzi.

² Nella pronuncia si legge infatti che: "E' sufficiente a questo proposito richiamare la già citata sentenza Sez. 3, 12.10.2005, n. 2206/06, Bruni, la quale - in riferimento all'annullamento di una condanna per abbandono di rifiuti in una cava fondata sulla tesi che l'imputato sarebbe stato responsabile in forza dell'art. 40 c.p., comma 2, per non avere recintato l'area di cava come impostogli peraltro dal provvedimento di concessione - affermò con particolare efficacia e lucida argomentazione che il principio di tassatività delle fattispecie penali impone di considerare come presupposto di applicabilità della norma in questione non tanto un obbligo generico di attivarsi derivante da fonte giuridica (legale o contrattuale), quanto piuttosto un obbligo giuridico specifico di compiere proprio quella azione che avrebbe impedito l'evento di reato. Il presupposto di operatività del principio di causalità omissiva è la esistenza di un obbligo stabilito proprio per impedire eventi del genere di quello che si verifica nel reato considerato".

L'unica (apparente) eccezione può rinvenirsi nell'ipotesi in cui sia provato un concorso con il terzo che abbia abbandonato i rifiuti: in questo senso si è invero ritenuto che "In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità del soggetto avente la disponibilità di un'area sulla quali terzi abbiano abbandonato rifiuti è configurabile soltanto qualora venga accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto, ovvero per una condotta di compartecipazione agevolatrice, non sussistendo in questo caso una posizione di garanzia in capo allo stesso" (Sez. 3, 15.3.2005, n. 21966, Nugnes, m. 231645)".

Principi analoghi sono stati affermati anche in relazione al titolare dell'impresa con riferimento ai rifiuti depositati dai dipendenti di altre ditte e ciò addirittura quando egli sia il committente di lavori da cui essi sono stati generati, osservandosi nella sentenza n. 35569/2017 della III Sezione Penale che

"il titolare dell'impresa/legale rappresentante dell'ente non è garante delle condotte di abbandono/deposito incontrollato poste in essere dai dipendenti altre imprese; la norma non lo prevede, nè sono possibili applicazioni "in malam partem" dell'art. 40 cpv. c.p.".

La portata di queste pronunce appare avere importanza fondamentale nel caso di specie proprio per quello che sopra si è riportato: la curatrice non può rispondere penalmente di rifiuti sversati illecitamente da terzi, siano essi dipendenti di altri ditte, siano essi ulteriori soggetti ignoti.

5- Conclusioni

In ragione di tutte le precedenti considerazioni, si chiede che il Pubblico Ministero voglia valutare la richiesta di archiviazione con riferimento alla posizione della curatrice avvocato Donatella CARAMICO D'AURIA.

Con ossequio

Avv. Lucio della Pietra

LUCIO DELLA PIETRA
29/09/2025 22:10:05 UTC + 0200

LdP
studio penale
Avv. Lucio della Pietra



ECO AMBIENTE SRL
Società di trasporto
e di smaltimento
di rifiuti speciali

P.IVA 02577741214
Iscr. Trib. NA 3523/92
C.C.I.A.A. NA 498587

Numero Verde
800/607878

Sede Amministrativa:
S.S. 87 Km 8,5-10
Via IV Novembre
Casoria (Na)
Tel. 081.5405110
Fax 081.5405763

Prot. 187/ams/2025

Spett. **AGMEDIA SRL**
Via Mazzini n° 177,
92100 Agrigento (AG)
P. Iva 02565500846

Alla c.a. Avv. Stefania Cioffi
Legal Advisor
Cell: 333/9016887
Tel. Uff.: 0823/1761089 int. 1
email: commerciale2@agmedia.it

Casoria: 28/05/2025

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER COMPENDIO MOBILIARE GIUGLIANO -
*Servizio di Raccolta, separazione, trasporto e smaltimento
dei rifiuti pericolosi e non -*

L'Impresa "ECO AMBIENTE SRL", con sede in AFRAGOLA alla Via D. MOCERINO, 52 e sede operativa in Via IV Novembre snc - Casoria (NA), si occupa di Rimozione e Smaltimento rifiuti pericolosi e non, intermediazione dei rifiuti, bonifica amianto. Opera su tutto il territorio Nazionale ed è ditta fiduciaria di molti Enti Pubblici in Italia. Ha attrezzature e mezzi quali: furgoni, automezzi, cassoni, e auto con relative autorizzazioni, proprie e per conto terzi per rispondere a qualsiasi esigenza di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Ha personale adeguatamente specializzato e formato; ha adempito ai requisiti per il D.Lgs 81/08 sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro; ha regolari posizioni INPS e INAIL, regolarmente autorizzata ed iscritta Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con i seguenti decreti: NA/0057 - per le seguenti categorie e classi: 1/D - 4/D - 5/F - 8/E 9/D - 10A - 10B - D - Ha stipulato polizze assicurative con le primarie compagnie per danni che l'impresa possa causare al committente o terzi.

Siamo in possesso delle seguenti certificazioni:

➤ QUALITA'	UNI EN ISO 9001:2015
➤ AMBIENTALE	UNI EN ISO 14001:2015
➤ SALUTE E LA SICUREZZA	UNI EN ISO 45001:2018

*A seguito Vostra gentile richiesta, Vi sottoponiamo la Ns migliore offerta per il servizio di seguito indicato da eseguire presso il cantiere: **Società O.C.E.T. Srl in liquidazione.***

CER	DESCRIZIONE	COSTO
		€/KG 0,35
	PLASTICA	€/kg 0,15
	LEGNO	€/kg 0,38
	Materiale di gomma (guarnizione o simili)	€/VG 200,00
	TRASPORTO E CARICO CON POLIPO	
	OLI -	€/kg DA 0,30 - A €/KG 0,85
	lubrificanti	€/kg DA 0,30 - A €/KG 0,85
	varie sostanze chimiche (tranne reagenti)	€/kg DA 0,60 - A €/KG 0,95
		Prevvia analisi
		€/kg 00
	Carta e cartoni	



ECO AMBIENTE SRL
Società di trasporto
e di smaltimento
di rifiuti speciali

P.IVA 02577741214
Iscr. Trib. NA 3523/92
C.C.I.A.A. NA 498587

Numero Verde
800/607878

Sede Amministrativa:
S.S. 87 Km 8,540
Via IV Novembre
Casoria (NA)
Tel. 081.5405110
Fax 081.5405763

ANALISI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO CON GIUDIZIO FINALE E ATTRIBUZIONE CODICE EER	€/CAD 200,00
PER PULIZIA, SEPARAZIONE E CERNITA MATERIALE CON IMPIEGO DI NR. 04 PERSONE IL COSTO E' IL SEGUENTE:	€/GG 1.100,00
Iva 22% da applicare come per legge (salvo Vs. diversa comunicazione/disposizione)	

Per l'acquisto dei seguenti materiali Vi offriamo la seguente quotazione:

Ferro	€/kg 0,20;
Alluminio	€/kg 0,55
Acciaio	€/kg 0,55

Per il Rame:

Rame di Prima:	€/kg 6,80
Rame di seconda:	€/kg 4,20
Rame di Terza:	€/kg 3,20

- Tempi previsti di esecuzione lavori: da 30 a 60 gg

- MODALITÀ DI PAGAMENTO – Da concordare in fase di contratto

Restiamo a completa disposizione per ogni ed eventuale chiarimento in merito, con l'occasione cordiali saluti

Per Accettazione

L'Impresa

ECO AMBIENTE s.r.l.
S.S. 87 Km 8,540
Via IV Novembre CASORIA (NA)
Cod. Fisc. e P.IVA 02577741214

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto. I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Si rende noto che la Eco Ambiente Srl è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss. mm. e li., nonché di un Codice Etico visionabile sul sito www.ecoambientesrl.it

Con la presente il sottoscritto fornitore di Eco Ambiente Srl dichiara di impegnarsi ad osservare le disposizioni previste dai citati documenti. NB: In caso di conferimento materiale senza offerta controfirmata, si precisa che essa risulterà tacitamente accettata.



Ecologia De Vita Srl
Sede Legale:
Via Circumvallazione Esterna, 225
80019 Qualiano (NA)
Sede operativa ed amministrativa:
Località Ponte Riccio, Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)

C.F./P.IVA: 07383490633

Contatti:
Tel.: +39 081 8189926
Fax: +39 081 8186398
Sito web: www.ecologiadevita.it
Mail: info@ecologiadevita.it
P.E.C.:
ecologiadevitamariari@pec.it



SPETT.LE AGMEDIA SRL

VIA MAZZINI, 177

92100 AGRIGENTO

Cortese Attenzione Avvocato Stefania Cioffi

Commerciale2@e2evalue.it

Prot. N. 22/2025

Oggetto: Ns. offerta per compendio mobiliare Giugliano in Campania.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione pari oggetto, prot. 14/2025, e ai colloqui telefonici intercorsi, con la presente ci pregiamo inoltrarvi ns migliore offerta:

Prezzo a corpo.....	€ 55.000,00 -
Sconto come da colloquio telefonico	€ 2.000,00 -
Ns quotazione per acquisto di materiale ferroso.....	€ 20.000,00 -
Prezzo netto finale.....	€ 33.000,00

Le quotazioni sopra indicate sono da intendersi al netto dell'Iva;

Il prezzo netto viene ottenuto scorporando dal prezzo a corpo la quota da noi riconosciuta per l'acquisto del materiale ferroso;

Condizioni economiche:

- Modalità di pagamento: Bonifico Bancario
- Termini di pagamento:
 - 30% al momento della sottoscrizione della presente offerta;
 - 30% a 30 giorni;
 - 40% fine lavori;

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, fiduciosi per un favorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Qualiano, 30/06/2025

Per Accettazione

Ecologia De Vita Srl



Ecologia De Vita Srl
Sede Legale:
Via Circumvallazione Esterna, 225
80019 Quindici (NA)
Sede operativa ed amministrativa:
Località Ponte Riccio, Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)

C.F./P.IVA. 07383490633

Contatti:
Tel.: +39 081 8129926
Fax: +39 081 8126398
Site web: www.ecologiadevita.it
Mail: info@ecologiadevita.it
P.E.C.:
ecologiadevitamariasrl@pec.it



SPETT.LE AGMEDIA SRL

VIA MAZZINI, 177

92100 AGRIGENTO

Commerciale2@agmedia.it

Prot. N. 14...../25

Oggetto: Vs. richiesta preventivo/offerta per compendio mobiliare Giugliano in Campania.

Vi ringraziamo per la richiesta in oggetto e con riferimento alla stessa ed a seguito del sopralluogo effettuato in data 21/05/2025 presso la Società O.C.E.T. SRL sita in Giugliano in Campania (NA) zona ASI Località Ponte Riccio vi anticipiamo che tutti i servizi da effettuare sono sottoposti alle normative ambientali di cui al **D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii** e che la ns. Azienda è in possesso delle autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività come sotto specificato:

Iscrizione all'Albo gestori Ambientali categoria 9 (Per la bonifica dell'area esterna).

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi iscrizione all'Albo gestori Ambientali categoria 4.

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi iscrizione all'Albo gestori Ambientali categoria 5.

Per il trattamento ed avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti siamo in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Campania Decreto n. 322 del 14/12/2022 per l'impianto sito in Giugliano zona ASI.

I mezzi utili per le attività da svolgersi sono anch'essi in possesso della ns. Azienda quali:

Gru semovente, Pala meccanica, Carrelli Elevatori di cui uno di portata 8 tonn., Personale idoneo per la cernita dei rifiuti per i quali verranno forniti contenitori vari per il deposito delle diverse tipologie, BOB CAT, ogni tipo di automezzo idoneo al trasporto.

Dal sopralluogo si evince che nell' AREA ESTERNA vi è la presenza di tante piante erbacee che vanno rimosse con la conseguente produzione di **sfalci e potature** (rifiuti organici) non presenti nel Vs. elenco.



Sede Legale e Unità Locale: Strada Consortile Agg. Ind. 1
Loc. Pannone Aversa Nord 81032 (CE)
Tel. 081.5016507
e-mail: info@sunsteel-srl.it - Sito web: www.sunsteel-srl.it
P. IVA e C.F. 05875221219 - C.C.I.A.A. CE 253527

RACCOLTA, TRASPORTO RECUPERO RIFIUTI SPECIALI
RECUPERO E TRASFORMAZIONE ROTTAMI FERROSI

Spett.
AGMEDIA SRL

**OGGETTO: OFFERTA RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI COMPENDIO MOBILARE GIUGLIANO IN
CAMPANIA, O.C.E.T. SRL IN LIQUIDAZIONE**

Nostra migliore offerta per il servizio di recupero e/o smaltimento dei seguenti codici CER:

CER	DESCRIZIONE	COSTO A VS. DEBITO €/KG	A VS. CREDITO €/KG
150102	IMB. IN PLASTICA	0.30€	
150103	IMB. IN LEGNO	0.10€	
191204	PLASTICA E GOMMA	0.35€	
150101	IMB. CARTA E CARTONE	COSTO ZERO	
170405	FERRO E ACCIAIO		0.20€
170402	ALLUMINIO		0.90€
170405	(INOX) FERRO E ACCIAIO		0.90€
170401	RAME		7.00€

Relativamente allo smaltimento di oli, lubrificanti e varie sostanze chimiche al momento non riusciamo ad elencarne i costi non avendo a disposizione analisi chimiche del materiale. Allo smaltimento di questi ultimi sarà applicato un costo di trasporto di 100€ per ogni trasporto effettuato oltre al costo delle analisi che al momento non è definibile in quanto varia a seconda dei parametri richiesti per smaltire ogni cer pericoloso.

Modalità di pagamento: 30 G.G. data fattura

Carinaro, 30/05/2025

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SUNSTEEL s.r.l.
Sede e Unità Locale
Zona ASI Località Pannone snc
81032 CARINARO (CE)
C.F. & P.IVA 05875221219
Tel. 081.5016507

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE FALLIMENTARE
CHIAR.MO G.D. DR. MARCO PUGLIESE GIUDICE DELEGATO
FALLIMENTO O.C.E.T.

Officine Campane Elettro Telefoniche s.r.l. in liquidazione
(fall. n. 1/2010)

*** **

Istanza

Il sottoscritto avv. Donatella Caramico D'Auria, curatore del fallimento in epigrafe,

premessò

che, all'attivo della procedura, veniva acquisito il seguente bene immobile, sito in Giugliano in Campania (NA):

- stabilimento industriale adibito alla produzione di componenti ed apparecchiature per linee telefoniche, ubicato in agro del Comune di Giugliano in Campania (NA) zona ASI di Napoli – via Circumvallazione Esterna di Napoli piano T-S1 su di un suolo di mq. 6.787, avente accesso da strada di penetrazione consortile, costituito dai seguenti corpi di fabbrica:

a) fabbricato industriale costituito da un piano seminterrato composto da magazzino e servizi igienici e da un piano terra composto di un ampio locale lavorazioni di 2.406,94 mq;

b) palazzina uffici di 308,76 mq.;

c) aree coperte di 698,80 mq.;

d) aree scoperte esterne desinate a manovra e parcheggio di 3.146,50 mq;

e) tettoia in ferro e lamiera di 268 mq;

il tutto riportato:

l) nel Catasto Terreni del Comune di Giugliano in Campania (Na), via Circumvallazione Esterna di Napoli n. T-S1 nel seguente modo:

- foglio 26, particella 166, superficie are 7,75, qualità frutteto, classe 2, r.d. 1.39.912, r.a. 1.20.925;

- foglio 26, particella 167, superficie are 31.30, qualità sem. arb., classe 2, r.d. 1.104.855, r.a. 1.59.470;

- foglio 26, particella 168, superficie are 0.24, qualità frutteto, classe 2, r.d. 1.1.236, r.a. 1.648;

- foglio 26, particella 170, superficie are 25.93, qualità frutteto, classe 2, r.d. 1.133.539, r.a. 1.70.011;

- foglio 26, particella 119, superficie are 2.65. 2

29/09/2025 22:00:56 UTC + 0200

LdP
studio penale
Avv. Lucio della Pietra



II) nel N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (Na) alla partita 9129, foglio 26, particella 167, cat. D7, r.c. € 22.362,58, indirizzo via Circumvallazione Esterna di Napoli, piano T-S1;

- che, con provvedimento in data 3.3.2025, la S.V. autorizzava la vendita del bene (all. n. 1);
 - che, come rappresentato alla S.V., in data 17.2.2025 veniva notificato alla scrivente verbale di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. del capannone e dell'area perimetrale di pertinenza da parte della Guardia Costiera di Pozzuoli che, nell'ambito di un accertamento relativo a società terza, avente un capannone industriale adiacente a quello acquisito alla procedura, ha sottoposto a sequestro preventivo l'intero capannone della società fallita in uno all'area perimetrale per la presenza di *"rifiuti promiscui, di vario genere, anche pericolosi, ammassati alla rinfusa"* (all. n. 2);
 - che, con decreto in data 24/25.2.2025, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, dr. Stefania Amodeo, convalidava l'iniziativa assunta dalla P.G. e disponeva il sequestro di quanto sottoposto a vincolo dalla P.G. (all. n. 3);
 - che, all'esito di sopralluogo effettuato unitamente alla Guardia Costiera, alla Direzione Provinciale Arpa Campania ed all'Asl Napoli 2, tenuto conto della necessità di provvedere allo smaltimento del materiale presente all'interno del capannone, su istanza della scrivente, assistita dall'avv. Della Pietra, il P.M. disponeva il dissequestro temporaneo del capannone e dell'area perimetrale di pertinenza, al fine di consentire l'accesso a ditte specializzate per la visione dei beni;
 - che, effettuati gli accessi con le ditte specializzate, alla scrivente sono pervenuti di spesa per lo smaltimento del materiale;
 - che tuttavia la procedura, allo stato, non dispone di fondi per provvedere al pagamento;
- tanto premesso, il sottoscritto curatore

chiede

che la S.V., ove d'accordo, autorizzi la curatela ad instare al P.M. al fine di ottenere autorizzazione alla vendita del bene acquisito alla procedura ed in sequestro, condizionata allo smaltimento di tutto il materiale ivi rinvenuto.

Con osservanza.

Napoli, 22.9.2025

Il curatore

avv. Donatella Caramico D'Auria



	Repertorio n.301007	
	Raccolta n.78044	
	AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA	
	TRA LE PARTI SOTTOSCRITTE	
	Da una parte:	
	1) De Simone Salvatore, nato a Napoli il 15 giugno 1933,	
	codice fiscale DSM SVT 33H15 F839X, residente in Portici (NA)	
	alla Via S. Cristofaro n.51, (Carta di Identità n. AM3498192	
	rilasciata dal Comune di Portici in data 9 marzo 2006), il	
	quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità	
	di Amministratore Unico della società	
	"O.C.E.T. OFFICINE CAMPANE ELETTRONICHE S.R.L."	
	con sede in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.2, con capitale	
	sociale di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero)	
	interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di	
	Napoli al nro 01166040632, corrispondente al Codice Fiscale	
	nro 01166040632, REA nro 302586; sottoscritto il quale	
	dichiara di domiciliare per la carica presso la sede sociale	
	e di avere i poteri di firma idonei a questo atto in virtù	
	dello statuto sociale nonché da delibera assembleare in data	
	29 giugno 2007 che per estratto autentico per notaio Carlo	
	Tafuri in data odierna al presente atto si allega sotto la	
	lettera "A";	
	di seguito denominata "concedente";	
	e dall'altra parte:	

2) De Grande Antonio, nato a Genova il 1 dicembre 1951,
codice fiscale DGR NTN 51T01 D969K, residente in Napoli alla
Via Nevio n.102/C, (Patente di Guida n. NA3092929M rilasciata
dal prefetto di Napoli in data 16 maggio 1987), il quale
dichiara di intervenire nella qualità di Amministratore Unico
della "SILTI SUD SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE TERMOINDURENTI
S.p.A.", con sede in Napoli alla Piazza Nicola Amore nro 2,
con capitale sociale di Euro 468.000,00
(quattrocentosessantottomila virgola zero zero) interamente
versati, pari a 900.000 (novantamila) azioni del valore di
0,52 (zero virgola cinquantadue), iscritta al Registro delle
Imprese di Napoli al nro 01301580633, corrispondente al
Codice Fiscale nro 01301580633, REA nro 304630; sottoscritto
il quale dichiara di domiciliare per la carica presso la sede
sociale, con i poteri di firma in virtù dello Statuto
sociale; di seguito denominata affittuaria;
premessò
-che la concedente esercita l'attività di Industria
metalmeccanica di prodotti elettro telefonici e il commercio
degli stessi, come attestato dal certificato del registro
delle imprese di Napoli, presso la quale è iscritto al n.
01166040632;
- che la concedente è titolare di
un'azienda industriale composta da stabilimento industriale,
impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, arredi, auto

	e macchine per l'ufficio, elencati in prosieguo per	
	l'esercizio dell'attività predetta;	
	- che l'azienda è in possesso di tutti i	
	permessi ed autorizzazioni necessarie per l'esercizio	
	dell'attività,;	
	- che l'attività è esercitata nel proprio	
	stabilimento industriale sito in Giugliano in Campania	
	(Napoli) in via Circumvallazione Esterna di Giugliano	
	- territorio A.S.I.;	
	- che l'azienda oggetto del presente	
	contratto è libera da oneri e impegni contrattuali e non è	
	oggetto di prelazione e il concedente ne ha libera e piena	
	proprietà e disponibilità;	
	- che il concedente intende affittare	
	l'azienda nell'oggetto limitato della presente scrittura e	
	che l'affittuario è disposto ad accettare;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	1) Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto.	
	2) Oggetto	
	Il concedente concede in affitto all'affittuario, che	
	accetta, l'azienda industriale ubicata nei locali siti nel	
	comune di Giugliano in Campania (Napoli), via	
	Circumvallazione Esterna di Giugliano territorio A.S.I.,	

4-Impreconsit per Euro 7560,00 (settemilacinquecentosessanta
--

					virgola zero zero)	
	5-GHT	S.r.l.	per	Euro	1.968,00	(millenovecentosessantotto virgola zero zero)
	6-ET	Telecom S.r.l.	per	Euro	384,00	(trecentottantaquattro virgola zero zero)
	7-EIM	S.A.S.	per	euro	276,00	(duecentosettantasei virgola zero zero)
	8-Rcotec	srl	per	Euro	5.999,40	(cinquemilanovecentonovantanove virgola quaranta)
	9-Ciet	srl	per	Euro	14.685,16	(quattordicimilaseicentottantacinque virgola sedici)
	10-Ceit	impianti srl	per	Euro	17.180,40	(diciassettemilacentottanta virgola quaranta)
	11-Alpitel		per	Euro	6.975,36	(seimilanovecentosettantacinque virgola trentasei)
	12-Sierte	S.p.A.	per	Euro	25.205,46	(venticinquemiladuecentocinque virgola quarantasei)
	13-celbo	S.p.A.	per	euro	22.951,32	(ventiduemilanovecentocinquantuno virgola trentadue)
	14-Site	S.p.A.	per	Euro	4.960,80	(quattromilanovecentosessanta virgola ottanta).
	Di converso l'affittuaria assume in proprio a nome e per conto della concedente i debiti privilegiati di lavoro, per indennità di fine rapporto e TFR, dei sotto elencati ex dipendenti già posti in mobilità dalla cedente, provvedendo					

		direttamente al pagamento delle relative spettanze a completa
		tacitazione del loro avere. L'affittuaria rilascia con la
		sottoscrizione del presente atto, in cambio della cessione
		dei crediti sopra evidenziati, quietanza liberatoria alla
		concedente:
		1-Balacco Ettore
		2-Chiatto Raffaele
		3-Giordano Giuseppe
		4-Marrone Antonio
		5-Sequino Francesco
		6-Russo Tommaso
		7-D'angelo Salvatore
		In particolare, si intendono compresi nel patrimonio
		dell'azienda affittata:
		- i beni strumentali di qualsiasi specie come da inventario
		che, controfirmato dalle parti, si unisce in allegato A);
		- la denominazione aziendale;
		- l'avviamento nel suo contenuto attuale e potenziale;
		- La temporanea intestazione delle omologazioni, licenze e/o
		autorizzazioni, concesse dalle competenti autorità al
		concedente o da società o enti.
		Il concedente fin d'ora presta il suo consenso affinché le
		stesse vengano temporaneamente (e cioè per tutta la durata
		del contratto), se del caso volturate alla società
		affittuaria.

Le parti danno atto che nello stabilimento industriale vi è una zona delimitata utilizzata in comodato da altra società (scrittura privata decennale di comodato, del 26 giugno 2000 registrata - Uff. Atti Privati Napoli il 3 luglio 2000) (allegato C) al presente contratto e pertanto tale comodato è parte integrale del presente fitto d'azienda.

Inoltre le parti stabiliscono di comune accordo che restano nella disponibilità dell'affittuario, per l'esercizio della propria attività di commercializzazione: sia di parte dei locali Uffici sia la zona adibita a magazzino.

3) Durata

Il presente contratto avrà durata di anni 9 (nove) a decorrere dal giorno 12 ottobre 2007 per terminare il giorno 11 ottobre 2016. Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per uguale periodo, qualora una delle parti non comunichi all'altra la sua disdetta, da far pervenire a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza pattuita.

4) Canone

Il canone annuale per l'affitto dell'azienda è pattuito e determinato nell'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), da versare in rate mensili anticipate da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) cadauna, entro il giorno dieci del mese di riferimento.

All'inizio di ogni anno contrattuale, detto canone verrà

	aumentato nella misura del 100% (cento per cento) dell'indice	
	ISTAT annuale.	
	Sul canone graverà l'IVA nelle misure previste dalle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	5) Denominazione	
	In conformità al disposto degli articoli 2561 e 2562 c.c., il	
	conduttore è tenuto ad esercitare l'azienda sotto la	
	precedente denominazione, che potrà essere assunta dal	
	conduttore quale propria ragione sociale o parte integrante	
	della stessa.	
	Il conduttore è titolato a conservare l'insegna e, se lo	
	riterrà opportuno, a modificarla o sostituirla, a usare il	
	marchio e le omologazioni.	
	6) Consegna e possesso dell'azienda	
	L'azienda viene consegnata in data odierna e l'affittuario si	
	costituisce, ai sensi di legge, custode. Il concedente	
	garantisce il pacifico, libero e completo possesso	
	dell'azienda.	
	In particolare il concedente si impegna a sollevare	
	l'affittuario da ogni responsabilità, oneri, anche fiscali,	
	tributi, imposte, tasse, ed altri gravami in corso di	
	accertamento e non ancora accertati, relativi all'azienda	
	affittata, nascenti da cause anteriori all'inizio	
	dell'affitto.	
	7) Stato dei beni	

	L'affittuario dichiara di ricevere in consegna i beni	
	costituenti il complesso aziendale, come sopra individuati,	
	vetusti ma ancora adatti all'uso convenuto, e si obbliga a	
	restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto,	
	rendendosi responsabile soltanto per i deterioramenti dovuti	
	ad uso improprio.	
	8) Manutenzioni	
	Sono a carico dell'affittuario le spese di manutenzione	
	ordinaria dei beni mobili ed immobili dell'azienda; le spese	
	straordinarie relative a detti beni sono a carico del	
	concedente. Si applica l'art. 1621 c.c. nel caso di perdite	
	determinate dalla esecuzione di riparazioni che sono a carico	
	dell'affittuario.	
	L'affittuario si impegna a eseguire a proprie spese le	
	eventuali opere richieste dalla legge o dalla pubblica	
	amministrazione per l'esercizio dell'attività, successive	
	alla data del presente contratto. Le spese sostenute a tale	
	titolo non saranno rimborsate dal concedente e le relative	
	opere realizzate rimangono acquisite all'azienda e di	
	proprietà del concedente.	
	9) Spese	
	Sono a carico dell'affittante, fino alla data dell'affitto,	
	tutte le spese relative all'esercizio di telefono, energia	
	elettrica, acqua, per la cui fornitura l'affittuario dovrà	
	provvedere tempestivamente a stipulare contratto a proprio	

	nome e finché non provveda saranno rimborsate all'affittuario	
	dietro emissione di fattura.	
	10) Conduzione dell'azienda	
	L'affittuario si impegna a mantenere in condizioni di	
	efficienza l'organizzazione produttiva, commerciale ed	
	amministrativa dell'azienda. A tal fine opererà cercando di	
	migliorare ed incrementare la produttività aziendale con i	
	mezzi che riterrà più efficaci.	
	11) Destinazione dell'azienda	
	L'affittuario si impegna a gestire l'azienda senza modificare	
	l'attuale destinazione. A tal fine assume l'obbligo di	
	destinare al servizio dell'azienda medesima i mezzi necessari	
	per la sua gestione e si impegna ad osservare le norme di	
	corretto esercizio dell'azienda affittata.	
	Qualora lo stesso affittuario interrompa arbitrariamente la	
	gestione, l'affittante ha ugualmente diritto a chiedere la	
	risoluzione del contratto, e, a tal fine, trova applicazione	
	l'art. 1015 c.c.	
	12) Obblighi dell'affittuario	
	L'affittuario si impegna a custodire e utilizzare il	
	complesso aziendale in conformità delle leggi e delle	
	disposizioni, anche locali, che regolano il suo	
	funzionamento, con particolare riguardo alle norme	
	antinfortunistiche e antinquinamento. Il concedente a sua	
	volta dichiara di aver posto in essere tutte le cautele e gli	

	adempimenti richiesti dal D.Lgs. 626/94 e successive	
	modificazioni e integrazioni e che tutti i macchinari	
	affittati sono conformi alla normativa antinfortunistica e	
	antiquinamento in vigore.	
	L'affittuario si impegna altresì ad effettuare tutte le	
	denunce e a sottoporre il complesso aziendale a tutti i	
	collaudi, ispezioni e verifiche che fossero prescritti per la	
	natura o l'impiego dello stesso.	
	Qualora per cause accidentali, anche imputabili all'immobile,	
	dovessero derivare danni a merci e attrezzature ubicate	
	all'interno dell'azienda ora affittata, l'affittuario	
	dichiara di rinunciare sin da ora a qualsiasi rivalsa nei	
	confronti dell'affittante.	
	13) Subingresso nei contratti	
	Per effetto del presente contratto l'affittuario subentra al	
	concedente nei contratti in corso relativi alla	
	somministrazione di energia elettrica, telefono, acqua, gas.	
	Il concedente garantisce l'intervenuto esatto pagamento di	
	tutte le rate fino ad oggi maturate e scadute e si impegna a	
	espletare le formalità e a sottoscrivere quanto necessario	
	per il subentro dell'affittuario nei succitati contratti.	
	Autorizza inoltre irrevocabilmente l'affittuaria a	
	sostituirsi ad essa concedente (con rimborso mediante	
	compensazione sul canone) nel pagamento delle somme richieste	
	a qualsiasi titolo per utenze se non pagate tempestivamente	

	dalla società concedente) qualora il mancato pagamento possa	
	arrecare pregiudizio al libero godimento dell'azienda	
	affittata.	
	14) Rapporti di lavoro subordinato	
	L'eventuale assunzione dei dipendenti resta condizionata alla	
	valida risoluzione dei rapporti di lavoro che attualmente	
	intercorrono tra loro e la società concedente ed al	
	riconoscimento, da parte di quei dipendenti che verranno	
	assunti da Silti Sud S.p.A., del difetto di continuità tra il	
	rapporto intercorso ed il nuovo rapporto che intercorrerà con	
	la società affittuaria, con rinuncia ad ogni diversa pretesa.	
	Il tutto attraverso la sottoscrizione di accordo,	
	singularmente da parte di tutti i dipendenti, alla presenza	
	delle organizzazioni sindacali che li rappresentano ed ante	
	all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima	
	Occupazione competente, che dovrà essere effettuato, pene la	
	decadenza di diritto del presente contratto, entro e non	
	oltre sei mesi la data di consegna dell'azienda.	
	In via transitoria, fin quando non si verificheranno le	
	condizioni di cui sopra, il personale tecnico addetto alla	
	produzione, in forza presso l'azienda concessa in affitto,	
	continuerà a svolgere la propria opera in rapporto gerarchico	
	diretto con il personale preposto dall'affittuaria.	
	Mensilmente l'affittuaria provvederà alla trasmissione della	
	fattura del costo del personale comprensivo dei relativi	

	contributi e imposte Sarà cura dell'affittuaria il pagamento	
	a, nome e per conto della concedente: sia dell'importo netto	
	delle competenze maturate mensilmente dai singoli lavoratori,	
	sia il versamento e/o il rimborso dei relativi oneri	
	previdenziali e imposte.	
	Il concedente dichiara che il personale dipendente oggi in	
	servizio presso l'azienda è stato assunto in conformità alle	
	norme di legge ed è costituito esclusivamente dalle persone	
	oggi in forza a libro paga e matricola, escludendosi	
	l'esistenza di altri rapporti di lavoro subordinato in atto	
	al momento dell'affitto dell'azienda. Dichiara inoltre il	
	concedente che le retribuzioni corrisposte ai predetti	
	dipendenti sono sempre state corrispondenti al contratto	
	collettivo di categoria applicato.	
	15) Patto di non concorrenza	
	È vietato al concedente lo svolgimento di attività di	
	produzione concorrenti ai sensi dell'art. 2557 c.c., anche	
	per interposta persona, ovvero tramite un organismo	
	societario del quale lo stesso sia socio, amministratore	
	delegato, componente del consiglio di amministrazione o nella	
	quale rivesta una posizione di lavoro subordinato a livello	
	dirigenziale o che comunque comporti un contatto con il	
	pubblico che possa causare uno sviamento di clientela.	
	Le parti convengono che la deduzione fiscale e civilistica	
	delle quote di ammortamento dei beni costituenti l'azienda	

spetti all'affittante quale proprietario dei beni stessi, che
deroga all'art. 102, ottavo comma DPR 917/86; a tal
proposito, nella determinazione del corrispettivo del canone
annuale, si è tenuto conto dell'onere che l'affittuario si
assume con la sottoscrizione del presente atto.

16) Cessazione del contratto

Alla cessazione della gestione l'affittuario dovrà
documentare l'avvenuto pagamento di tutti gli acquisti fatti,
dei corrispettivi dei contratti di somministrazione, dei
contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute a
titolo di sostituto d'imposta, qualora abbia avuto in carico
personale dipendente, nonché l'effettiva effettuazione dei
versamenti afferenti l'imposta sul valore aggiunto.

I crediti e i debiti per rapporti sorti nel corso
dell'affitto, anche se verranno a scadere posteriormente alla
cessazione del contratto di affitto stesso, sono
rispettivamente a vantaggio e a carico della parte
affittuaria.

17) Riconsegna dell'azienda

Alla scadenza del contratto, in assenza di rinnovo,
l'affittuario è tenuto a riconsegnare l'azienda
immediatamente. In caso contrario, alla scadenza,
l'affittante è sin d'ora facultato ad accedervi cambiando, se
lo riterrà opportuno, le chiavi di accesso, senza che
l'affittuario abbia da eccepire alcunchè in proposito.

Al termine del contratto, l'affittuario si obbliga, inoltre, per quanto lo riguarda e possa da lui dipendere, a svolgere prontamente a propria cura tutte le formalità del caso, intervenendo secondo quanto potrà rendersi necessario ed essere richiesto dalle autorità competenti o dal concedente l'affitto, al fine della reintestazione all'affittante ovvero a persona, soggetti od enti da nominare da quest'ultimo, di tutte le licenze, autorizzazioni, ecc., intestate ad esso affittuario in funzione del presente contratto.

18) Diritto di prelazione

L'affittante garantisce il diritto di prelazione dell'affittuario in caso di eventuale cessione dell'azienda nel corso della durata del contratto.

A tal fine, almeno sei mesi prima della scadenza annuale del contratto, l'affittante comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'affittuario, il proprio intendimento di cedere l'azienda. Decorso un mese dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, qualora l'affittuario non comunichi, nelle stesse forme, la propria intenzione di esercizio della prelazione, l'azienda può essere ceduta ad un terzo e comunque l'affittuario deve provvedere alla riconsegna dell'azienda alla scadenza contrattuale in corso.

19)-Elezione di domicilio

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio

speciale presso le sedi legali.

20) - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto e sua esecuzione non compromettibile in arbitri le parti eleggono l'esclusiva ed inderogabile competenza del Foro di Napoli.

21) Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati, ai sensi del vigente D.Lgs n. 196/2003, nei limiti delle finalità relative all'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.

22) Le spese di registrazione del presente atto, che è soggetto ad IVA, sono a carico delle sottoscritte società, in parti uguali.

23) Il presente atto è sottoposto a IVA.

24) Tra le parti si conviene che la società "O.C.E.T. OFFICINE CAMPANE ELETTRO TELEFONICHE S.R.L." continuerà l'attività di commercializzazione all'ingrosso.

Napoli, 11 ottobre 2007 alle ore 14,00

Firmato da:

De Grande Antonio

De Simone Salvatore

Repertorio n.ro 301007

Raccolta nro 78044

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno undici del mese di ottobre in

Napoli nel mio studio alle ore 14,00

Io Dottor CARLO TAFURI notaio iscritto presso i Distretti
Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
residente in Napoli con lo studio alla Piazza Nicola Amore
n.14,

CERTIFICO

che i signori:

1) De Simone Salvatore, nato a Napoli il 15 giugno 1933,
codice fiscale DSM SVT 33H15 F839X, residente in Portici (NA)
alla Via S. Cristofaro n.51, (Carta di Identità n. AM3498192
rilasciata dal Comune di Portici in data 9 marzo 2006), nella
qualità di Amministratore Unico della società
"O.C.E.T. OFFICINE CAMPANE ELETTRO TELEFONICHE S.R.L."
con sede in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.2, con capitale
sociale di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero)
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di
Napoli al nro 01166040632, corrispondente al Codice Fiscale
nro 01166040632, REA nro 302586; domiciliato per la carica
presso la sede sociale, con i poteri di firma idonei a questo
atto in virtù dello statuto sociale nonché della delibera
assembleare in data 29 giugno 2007 che per estratto autentico
per me notaio in data odierna trovasi allegata al presente
atto sotto la lettera "A";

2) De Grande Antonio, nato a Genova il 1 dicembre 1951,
codice fiscale DGR NTN 51T01 D969K, residente in Napoli alla

	Via Nevio n.102/C, (Patente di Guida n. NA3092929M rilasciata	
	dal prefetto di Napoli in data 16 maggio 1987), nella qualità	
	di Amministratore Unico della "SILTI SUD SOCIETA' ITALIANA	
	LAVORAZIONE TERMOINDURENTI S.p.A.", con sede in Napoli alla	
	Piazza Nicola Amore nro 2, con capitale sociale di Euro	
	468.000,00 (quattrocentosessantottomila virgola zero zero)	
	interamente versati, pari a 900.000 (novantamila) azioni del	
	valore di 0,52 (zero virgola cinquantadue), iscritta al	
	Registro delle Imprese di Napoli al nro 01301580633,	
	corrispondente al Codice Fiscale nro 01301580633, REA nro	
	304630; domiciliato per la carica presso la sede sociale;	
	-della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio	
	sono certo hanno apposto le loro firme alla mia presenza in	
	calce ed a margine della scrittura che precede.	
	Firmato da:	
	Notaio CARLO TAFURI	
	(sigillo)	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale	
	cartaceo, in fasciate dieci, ai sensi dell'art. 20, somma 3	
	del D.P.R. 445/2000.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la	
	C.C.I.A.A. di Napoli (autorizzazione del Ministero delle	
	Finanze - Direzione Generale Entrate - n. 38220/80 Bis del 22	
	ottobre 2001.	



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

Largo San Paolo snc - 80078 Pozzuoli tel. 081 5261160 - cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

OGGETTO : Verbale di Sequestro Preventivo D'Urgenza ex art. 321 c.p.p.:

Relativo ad un capannone in disuso, prospiciente all'area industriale della "SILTI SUD SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE TERMOINDURENTI SPA", dedita alla fabbricazione di articoli in materie plastiche come importanza prevalente, con stabilimento di produzione ubicato presso la zona industriale ASI-Giugliano in Campania località Ponte Riccio.-

IPOTESI DI REATO 452-bis Codice penale "Inquinamento ambientale", concernente la compromissione della matrice ambientale;

- Reati Ambientali di cui all'art. 192/1-2 Lettera D del D.Lgs 152/2006 abbandono o/e deposito incontrollato di rifiuti, art. 208 e succ. mod. del D.Lgs 152/2006 esercizio di attività di raccolta e smaltimento di rifiuti non autorizzato e discarica non autorizzata, in relazione all' Art. 256 del Dlgs 152/2006.

In data 17 FEBBRAIO 2025 i sottoscritti Ufficiali di P.G., T.V. (CP) Edoardo RUSSO, Lgt. Marco RESTUCCIA e C°2°Cl. Vincenzo LUCIGNANO in servizio presso il Comando in intestazione, riferiscono che in data 17.02.2025, previ contatti con l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero con la Procura della Repubblica di Napoli Nord nella persona della dott. Antonio VERGARA, P.M. di turno, è stato effettuato un sopralluogo ed un controllo ad un capannone industriale in località Ponte Riccio rientrante all'interno dell'ASI di Giugliano in Campania (NA).

Il sopralluogo si è svolto in corrispondenza di attività ispettiva svolta presso l'azienda denominata SILTI SUD S.p.A., per la quale è stato effettuato analogo provvedimento preventivo urgente.

Si è avuto modo di accedere al capannone industriale in oggetto, risultato parzialmente recintato ma con accessi aperti, tramite la confinante e contigua area industriale in uso alla SILTI SUD Spa. Nei pressi del cancello a doppia anta è stata inizialmente rinvenuto parcheggiato un autoveicolo di uno dei dipendenti dell'azienda ispezionata.

Il capannone, apparso chiaramente in disuso, è risultato completamente circondato esternamente da una notevole quantità di rifiuti promiscui di vario genere, anche pericolosi, ammassati alla rinfusa. Analoga situazione era altresì rinvenibile all'interno, presso il quale erano presenti anche macchinari derivanti da attività industriale visibilmente obsoleti e in disuso, unitamente ad ulteriori rifiuti analogamente rinvenuti presso la società SILTI SUD SPA, e compatibili con tale tipologia di produzione. Accertata la presenza di tale discarica abusiva e concretizzandosi l'ipotesi di reato di cui all'art. 192/1-2 Lettera D) del TUA D.Lgs. 152/2006, si procedeva a contattare il menzionato magistrato.

Si dà atto che le criticità rilevate durante il compimento del sopralluogo, sono state riferite all'Autorità Giudiziaria competente, nella persona della dott. Antonio VERGARA il quale, contattato telefonicamente, è stato reso edotto del fatto che, come da notizie raccolte sul posto durante

2

l'ispezione della società SILTI SUD SPA, il capannone fosse stato utilizzato originariamente da una società controllante la stessa SILTI SUD e che fosse stato abbandonato in seguito, da metà anni Novanta. Si apprendeva in tale circostanza del fatto che il manufatto fosse sotto curatela fallimentare, nonostante l'accesso aperto anche ai dipendenti dell'attigua azienda e l'assenza di cartelli monitori. Il PM ha dapprima disposto il sopralluogo all'interno del capannone ed in seguito disposto il sequestro dello stesso nella sua interezza, circa 4000mq, per accertate gravi criticità di natura ambientale apprezzate dalla PG operante, nelle more dell'esecuzione dell'attività di indagine al fine di risalire ai responsabili dell'abuso ambientale in questione, oltre che interrompere l'ulteriore apporto in tale sito di rifiuti.

Il Sequestro preventivo dell'intero capannone e dell'intera area perimetrale di pertinenza per complessivi 6000mq circa, è stato eseguito nei confronti di: IGNOTI.

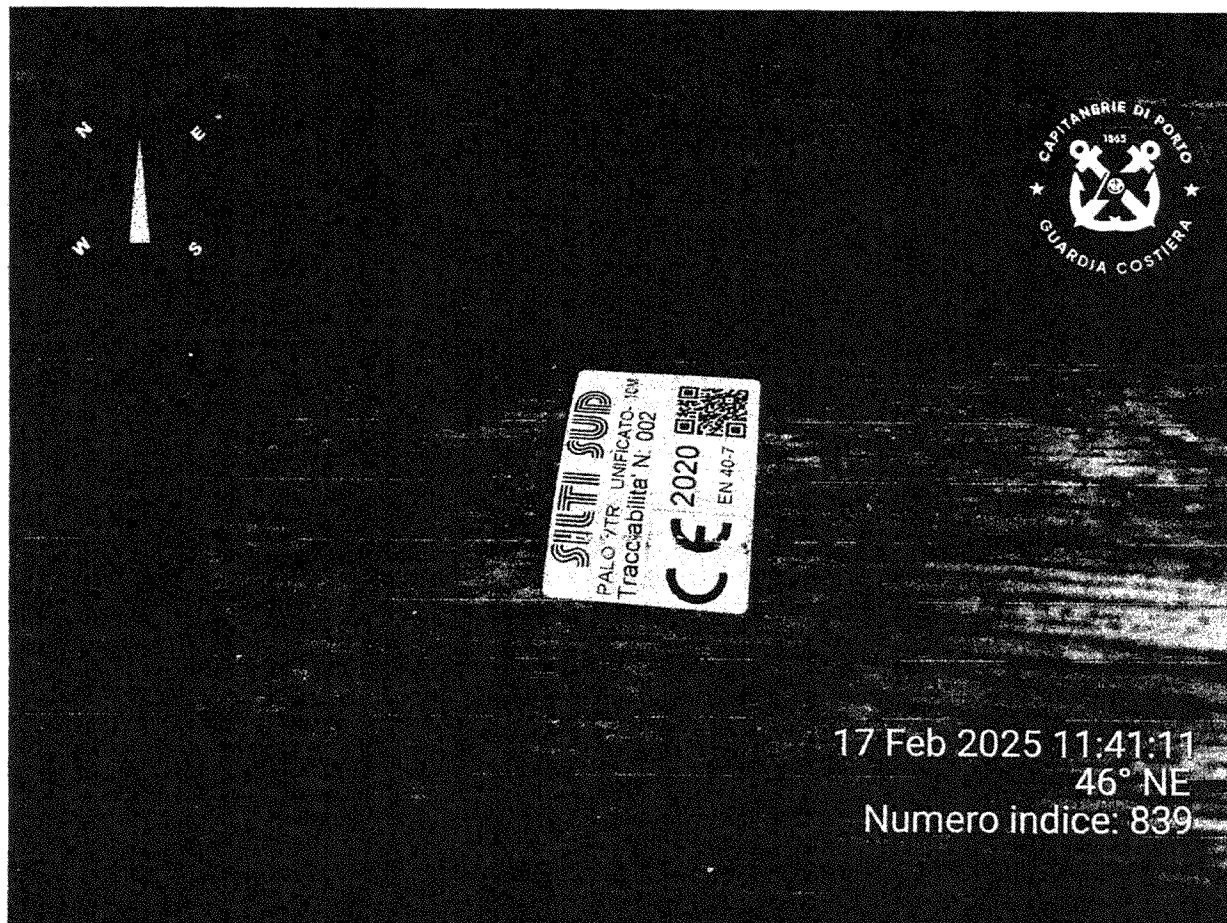
Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro sono state adottate le seguenti cautele:

I due varchi (cancelli) attigui e rivolti all'area dello stabilimento della SILTI SUD Spa sono stati chiusi con sigilli metallici d'ufficio sui quali è stato posto anche del nastro bicolore e posti nr.2 cartelli monitori recanti l'avviso sull'adozione del sequestro preventivo. Sulla parte esterna della recinzione, lato strada, è stato posto un'ulteriore cartello monitore e nastro bicolore.

Come anticipato, dalle informazioni raccolte confidenzialmente da parte di alcuni lavoratori della SILTI SUD Spa, tale capannone parrebbe coinvolto in una procedura fallimentare da circa 30 anni, con oggetto la ditta, che in passato, era partner commerciale della SILTI SUD Spa (tale OCET) e ne condivideva la strategia commerciale (società controllante). Il capannone e l'area circostante posta sotto sequestro è stata affidata in Custodia Giudiziaria senza facoltà d'uso all'avv. CARAMICO D'AURIA Donatella nata a Napoli il 25/07/1974 e residente Napoli via Patini nr.7 riconosciuta tramite patente di guida nr.U17V02164N rilasciata il 25/09/2020 MIT-UCO, in qualità di curatrice fallimentare, giusta Sentenza di Fallimento nr.1 del 07/01/2010 del Tribunale di Napoli con giudice delegato Dr. Marco PUGLIESE, all'uopo convocata per l'esecuzione e finalizzazione dell'atto di sequestro.

Si riportano i rilievi fotografici eseguiti sul posto che ritraggono lo stato dei luoghi constatato dai verbalizzanti al momento dell'accesso nella struttura, precisando altresì che sebbene i tecnici di ARPA Campania non abbiano partecipato al sopralluogo, abbiano apprezzato nei propri verbali di ispezione l'ingente quantitativo di rifiuti diffusi presso il capannone abbandonato, con potenziali danni gravi per l'ambiente:





Le operazioni di Sequestro si sono concluse in data 18/02/2025 alle ore 15:25 presso gli uffici del Comando in intestazione.

Il presente verbale, redatto in triplice copia, previa lettura è sottoscritto dai verbalizzanti e dal custode giudiziario. Una copia viene consegnata al custode giudiziario, una trattenuta agli atti dell'ufficio ed una verrà trasmessa senza ritardo al P.M. .

CUSTODE GIUDIZIARIO

[Handwritten signature]

Gli Ufficiali di P.G

[Handwritten signatures]

FALL 01/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Enrico Caria

dr. Stanislao De Matteis

dr. Giuseppe Dongiacomo

Presidente
Giudice relatore
Giudice.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di autofallimento presentato in data 27.10.2009 dalla
**O.C.E.T. S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Giugliano Campania, Territorio
ASI, s.n.c., c.f. 01166040632**

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. - È stata disposta la comparizione del debitore alle udienze del 16 e 23 dicembre 2009.

All'udienza del 23.12.2009 il debitore ricorrente ha depositato - sebbene non sottoscritti - il libro giornale, l'elenco fornitori e clienti nonché il bilancio a quattro sezioni.

2. - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. fall. "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento ... gli imprenditori ... i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".

È, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di fallimento a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nel 2 comma dell'art. 1. Peraltro la regola probatoria appena indicata trova applicazione indipendentemente dalla provenienza soggettiva delle istanze (debitore, creditore e p.m.).

Ciò premesso, nel caso di specie, non risulta che l'istante O.C.E.T. S.r.l. in liquidazione, iscritta come tale al registro delle imprese (v. la visura camerale, agli atti), possieda i requisiti di non fallibilità di cui al comma 2 dell'art. 1;

D'altro verso, la ricorrente si trova in stato di insolvenza non avendo dimostrato di poter pagare i debiti indicati nella situazione patrimoniale al 13.10.2009 (di importo complessivamente superiore al limite minimo di € 30.000) con mezzi normali.

Conseguentemente deve dichiararsi il fallimento della O.C.E.T. S.r.l. in liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata:

dichiara il fallimento di:

O.C.E.T. Officine Campane Elettro Telefoniche S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Giugliano Campania, Territorio ASI, s.n.c., c.f. 01166040632, in persona del liquidatore De Simone Salvatore, nato a Napoli il 15.06.1933, c.f. DSMSVT33H15F839X

ordina

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare;

nomina

giudice delegato alla procedura il dott. **E. CARIA**

curatore il dott./rag./avv.

DONATELLA CARATICO D'AURIA VIA F. CILISA 129

5
Autofa

D

Handwritten signature

ordina

al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

fissa

il giorno 16/01/2010, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Così deciso in Napoli, in data 23 dicembre 2009.

Il giudice relatore

dott. Stanislao De Matteis

Il Presidente

dott. Enrico Caria

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATI..... IN CANCELLERIA
Ogg! - 7 GEN. 2010

IL CANCELLIERE